



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Valtellina e Alto Lario

## CONVENZIONE QUADRO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

TRA

ASST Valtellina e Alto Lario

E

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

### Le parti

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario, Azienda pubblica, di seguito denominata ASST, con sede e domicilio fiscale in Sondrio, Via Stelvio, 25 Cod. Fisc. e P. IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Dott. Tommaso Saporito nella sua funzione di Direttore Generale, domiciliato presso la sede;

E

Il Comitato Italiano Paralimpico, Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato CIP, e con sede in Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma, Codice fiscale e P. Iva 14649011005, nella persona del Presidente nonché legale rappresentante, Avv. Luca Pancalli, munito dei poteri necessari alla firma del presente atto;

congiuntamente denominate "le parti"

Premesso che:

- uno dei compiti istituzionali del CIP è quello di favorire la diffusione e la pratica dello sport tra persone disabili dando impulso a progetti di promozione ed avviamento alla pratica sportiva paralimpica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la collaborazione con enti appartenenti al comparto socio sanitario;
- Il CIP ha tra gli obiettivi del quadriennio in corso il massimo incremento del numero di strutture socio sanitarie in cui attuare percorsi condivisi che consentano, attraverso la collaborazione fondata sulle specifiche competenze, di condurre un numero sempre crescente di persone alla pratica sportiva, favorendo sia il recupero psicologico e funzionale del soggetto, che i corretti stili di vita attraverso lo sport;
- all'interno di ASST la UOC Riabilitazione Specialistica – Neuroriabilitazione e Unità Spinale di Sondalo dispone di 35 posti letto, di cui 10 camere singole e 10 camere ampie da 2/3 persone, più un appartamento adattato per i pazienti dimissionari; inoltre sono attivi presso la UOC Riabilitazione Specialistica – Neuroriabilitazione e Unità Spinale servizi di : neuropsicologia clinica, logopedia e consulenza su ausili e accessibilità architettonica;
- l'ASST ha rappresentato il proprio interesse a collaborare con il CIP anche in considerazione della positiva esperienza scaturita dalla giornata di promozione sportiva organizzata, presso la UOC Riabilitazione Specialistica – Neuroriabilitazione e Unità Spinale diretta dal Dott. Massimo Brambilla, in collaborazione con il comitato regionale Lombardia;
- è interesse dell'Azienda e dell'intera comunità sociale promuovere e sviluppare iniziative e progetti finalizzati all'inserimento delle persone con disabilità motoria nelle diverse discipline sportive, che possono costituire per tali soggetti un valido supporto al loro recupero funzionale e psicologico;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990. n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

L'Azienda ed il CIP s'impegnano a promuovere l'orientamento ed avviamento all'attività sportiva dei pazienti della struttura ospedaliera affetti da paraplegia e tetraplegia da lesione midollare, ed altre disabilità conseguenti a neurolesioni, partendo dalla fase del ricovero riabilitativo immediatamente successivo alla lesione e fino alla continuità dopo la dimissione.

#### Articolo 2

La presente Convenzione Quadro non comporta oneri a carico delle parti.

Il CIP e l'Azienda, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si impegnano ad elaborare e/o modulare, annualmente, progetti attuativi da sottoporre, ciascuna, ai rispettivi organi

deliberanti, nei quali verranno definiti i contenuti specifici della collaborazione, le modalità d'intervento e le fasi d'attuazione.

### Articolo 3

Le Parti demandano la stesura di tali progetti a un gruppo di lavoro formato da un rappresentante del CIP, individuato nella persona del Presidente del Comitato Regionale Lombardia e da un rappresentante dell'Azienda indicato nel Direttore UOC Riabilitazione Specialistica – Neuroriabilitazione e Unità Spinale Dott. Massimo Brambilla per le attività del Gruppo di Lavoro non sono previsti oneri economico-finanziari a carico delle Parti.

### Articolo 4

Il CIP si impegna a fornire all'Azienda materiale illustrativo e divulgativo delle discipline sportive paralimpiche da proporre ai pazienti dell'ASST e metterà a disposizione tecnici competenti, iscritti agli albi delle Entità sportive paralimpiche di riferimento, che si recheranno presso la UOC Riabilitazione Specialistica – Neuroriabilitazione e Unità Spinale. Il CIP si impegna a provvedere al tesseramento dei pazienti interessati e dei tecnici coinvolti, i cui nominativi saranno riportati nel mod. Convenzionamento/Rinnovo Unità Spinale/Centro Riabilitazione, che prevede la copertura assicurativa durante le attività.

### Articolo 5

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione, gratuitamente, personale e locali idonei a permettere lo svolgimento di attività di avviamento allo sport degli utenti in cura; il calendario delle attività proposte sarà redatto compatibilmente con le esigenze della struttura e le disponibilità dei tecnici individuati dal CIP regionale.

### Articolo 6

Le Parti convengono che le azioni concordate e pianificate in attuazione della presente convenzione, definite nel progetto di cui all'art. 2, sottoposto in via preventiva e consuntiva al CIP ai fini delle debite approvazioni, lasceranno indenne l'Azienda da qualsiasi onere economico-finanziario. Quindi saranno a carico del CIP le spese riguardanti i tecnici, gli assistenti tecnici, il materiale sportivo e le attrezzature sportive, per come approvate dalla Giunta Nazionale in occasione dell'esame dei progetti di cui all'art. 2

### Articolo 7

La attività di avviamento allo sport di cui all'art. 1 sarà articolata in modo da favorire la continuità delle attività terapeutiche riabilitative programmate dall'Azienda.

I pazienti che vorranno proseguire l'attività sportiva dopo la dimissione dal Presidio Ospedaliero potranno tesserarsi regolarmente presso una società sportiva affiliata ad un'entità sportiva paralimpica.

Potrà essere, altresì, attivato uno Sportello Informativo, secondo modalità e termini che saranno determinati all'interno delle progettualità di cui all'articolo 2, al fine di orientare i pazienti verso la pratica sportiva che desiderino svolgere e/o proseguire la pratica sportiva paralimpica anche in seguito alla dimissione dal Presidio Ospedaliero.

## Articolo 8

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario si impegna affinché i soggetti coinvolti nel progetto di cui all'art. 2 che si recheranno presso le strutture interne dell'Azienda sottoscrivano il DUVRI se e in quanto dovuto ai sensi del Dlgs. 81/08.

Ai fini di cooperazione e coordinamento per la salute e sicurezza degli operatori coinvolti nel progetto di cui all'art. 2, l'Azienda fornirà nota informativa sui rischi legati all'attività oggetto di convenzione, che potrà variare a seconda delle discipline sportive.

## Articolo 9

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). In ossequio al corpus normativo vigente, le parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del protocollo d'intesa, il Cip e l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene al proprio ambito di competenza. In considerazione delle diverse finalità di trattamento, le parti dovranno specificare, in modo chiaro e completo per quanto di competenza, ad ogni partecipante all'iniziativa oggetto del presente protocollo d'intesa, le modalità di trattamento dei dati personali prima della relativa partecipazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. Alla luce di quanto sopra esposto, le parti si impegnano affinché il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del presente protocollo d'intesa rispetti le disposizioni del corpus normativo vigente in tema di protezione dei dati personali e le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari/Responsabili del trattamento, inclusi gli aspetti di sicurezza e confidenzialità dei dati. Tale obbligazione include, a titolo di esempio : (1) l'erogazione, al paziente coinvolto nelle attività oggetto del protocollo d'intesa, di un'informativa privacy completa ed a norma di legge (ex art. 13 GDPR 2016/679 s.m.i.); (2) l'acquisizione del consenso informato scritto del paziente prima della sua partecipazione alle iniziative oggetto del protocollo d'intesa; (3) il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, della limitazione delle finalità, della minimizzazione dei dati, dell'esattezza, della limitazione della conservazione e di garantire l'integrità e la riservatezza; (4) l'adozione, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, di adeguate misure fisiche, logistiche ed organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato di protezione dei dati personali. Entro i limiti di quanto previsto dall'Informativa fornita ai pazienti, i dati personali saranno accessibili esclusivamente al personale formalmente incaricato e designato dalle parti, così come previsto dal presente Protocollo d'intesa e/o dalle competenti autorità nell'esercizio delle loro funzioni. Le obbligazioni e le previsioni della presente clausola continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine di validità e/o efficacia del presente protocollo d'intesa per qualunque causa intervenuta.

## Articolo 10

La convenzione di cui al presente documento ha durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, da notificarsi tra le parti a mezzo raccomandata AR, con un preavviso di almeno tre mesi.

#### Articolo 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed ad imposta di bollo se e nella misura stabilita dalla legge.

#### Articolo 12

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione delle controversie sarà competente il foro di Sondrio.

#### Articolo 13

Le parti in quanto Enti pubblici sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità evitando rigorosamente comportamenti corruttivi punibili nelle competenti sedi. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che tutte le attività poste in essere nei rispettivi ambiti di attività sono conformi a quanto stabilito dalla Legge 6.11.2012 n. 190 e ss.mm.ii (contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), dalla Legge 33/2013 e ss.mm.ii e dai rispettivi codici di comportamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

**Comitato Italiano Paralimpico**

**Il Presidente**  
*Avv. Luca Pancalli*

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della  
Valtellina e dell'Alto Lario**  
**Il Direttore Generale**  
*Dr. Tommaso Saporito*

E' richiesta la sottoscrizione a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012.